

**Il crocifisso e la neutralità:
brevi considerazioni a margine della sentenza *Lautsi and Others v. Italy***

di Luca P. Vanoni *
(5 aprile 2011)

Pronunciandosi lo scorso 18 marzo a favore del ricorso italiano nel caso *Lautsi and Others v. Italy*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso la lunga e controversa battaglia legale intrapresa da una cittadina italiana atea contro la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche frequentate dai propri figli. Il caso era già stato discusso nel novembre 2009 dai giudici della Seconda sezione, che avevano condannato lo Stato italiano ritenendo l'esposizione di tale simbolo contrastante con il diritto all'educazione sancito dall'art. 2 del Protocollo n. 1. Non condividendo tale giudizio, la Grande camera ha invece affermato che la scelta di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche rientra nei limiti della discrezionalità accordata agli Stati nell'esercizio delle proprie funzioni educative, e non viola i diritti garantiti dalla Convenzione.

La Grande camera ha innanzitutto precisato che non è suo compito «*to examine the question of the presence of crucifixes in places other than State schools*» e soprattutto «*to rule on the compatibility of the presence of crucifixes in State-school classrooms with the principle of secularism as enshrined in Italian law*» (§ 57). Così facendo i giudici europei hanno fin da subito preso le distanze dalla pronuncia precedente, chiarendo che non spetta loro giudicare il modello di laicità italiano, e neppure contestare le soluzioni adottate in proposito dal sistema scolastico del nostro paese, ma verificare la concreta lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Le modalità di organizzazione delle scuole, infatti, rientrano nelle competenze di ciascuno Stato, e possono essere ritenute lesive dei diritti CEDU solo quando perseguono quel fine di indottrinamento che, secondo costante giurisprudenza, costituisce il limite che non può essere superato. Gli Stati europei, del resto, godono di un certo margine di apprezzamento nell'esercizio delle funzioni scolastiche che la Corte è tenuta di regola a rispettare anche in riferimento alle tradizioni che, legittimamente, ciascun ordinamento intende perpetuare; tuttavia tale discrezionalità non è assoluta, perché «*the reference to a tradition cannot relieve a Contracting State of its obligation to respect the rights and freedoms enshrined in the Convention and its Protocols*» (§ 68).

Secondo la Corte il crocifisso deve essere considerato, in ogni caso, un simbolo religioso, ma ciò non è decisivo nella valutazione del caso di specie perché «*there is no evidence before the Court that the display of a religious symbol on classroom walls may have an influence on pupils and so it cannot reasonably be asserted that it does or does not have an effect on young persons whose convictions are still in the process of being formed*» (§ 66). Sotto questo profilo, la Corte ha riconosciuto che rendendo obbligatoria l'affissione dei crocifissi la normativa italiana ha attribuito una visibilità particolare alla religione maggioritaria del paese e che pertanto la presenza di tale simbolo possa essere avvertita dai ricorrenti come una mancanza di rispetto dei propri convincimenti; tuttavia tale percezione soggettiva non è sufficiente per dimostrare una reale lesione dei loro diritti, perché la maggiore visibilità accordata alla religione cattolica non è sufficiente, da sola, «*to denote a process of indoctrination on the respondent State's part and establish a breach of the requirements of art. 2 Pr. n. 1*» (§ 71). Il giudice europeo, infatti, ha precisato che l'esposizione di un simbolo prevalentemente passivo sui muri delle aule non è in grado esercitare sugli alunni un'influenza paragonabile ad una lezione o ad una funzione religiosa; inoltre gli effetti che il crocifisso può produrre sugli alunni non devono essere dedotti in astratto dalla sua natura di «potente simbolo esterno», ma verificati in concreto nel contesto in cui è posto, e cioè alla luce delle soluzioni adottate dal sistema scolastico

italiano. In Italia la presenza di tale simbolo non è in alcun modo associata all'insegnamento obbligatorio del cristianesimo, ed anzi l'attenzione mostrata dalle scuole per le altre religioni (che si declina nella libertà concessa agli alunni di indossare simboli o indumenti che denotano il loro credo, nella organizzazione di corsi facoltativi di altre religioni, nella celebrazione di feste non cattoliche quali il Ramadan) suggerisce piuttosto l'esistenza di un ambiente scolastico aperto al pluralismo confessionale e culturale. La Corte conclude così la sua analisi osservando che «*there was nothing to suggest that the authorities were intolerant of pupils who believed in other religions, were non-believers or who held non-religious philosophical convictions*» (§ 74), e che pertanto la decisione di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche rientra nei limiti della discrezionalità accordata agli Stati.

La sentenza della Grande camera nel caso Lausti appare convincente per tre ordini di fattori. In primo luogo essa ha ricondotto il caso di specie nell'alveo della propria giurisprudenza richiamando la dottrina del margine di apprezzamento che era stata colpevolmente ignorata dai giudici della Seconda sezione. Anche in precedenza, infatti, la Corte EDU aveva sempre chiarito che non è suo compito giudicare le scelte delle autorità nazionali circa il ruolo storico che le tradizioni culturali occupano all'interno degli ambienti scolastici di ciascun paese: sia nei casi in cui ha accertato una violazione dei diritti di educazione e libertà religiosa (come ad esempio *Folgero v. Norway*; *Zengim v. Turkey*) sia in quelli in cui ha respinto le pretese dei ricorrenti (*Sahin v. Turkey*; *Dogru v. France*) la Corte europea ha sempre operato un bilanciamento prudente tra il nucleo essenziale delle libertà riconosciute dalla Convenzione e le soluzioni costituzionali adottate da ciascun ordinamento (per una analisi di tale giurisprudenza vedi L.P. Vanoni, *I Simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?*, in *Rivista AIC*, n. 0, 2010). Utilizzando la dottrina del margine di apprezzamento, la Grande camera ha così riaffermato la natura sussidiaria del sistema della Convenzione, che è strutturato per offrire una tutela supplementare dei diritti umani in Europa e non per sostituirsi interamente agli ordinamenti costituzionali nazionali.

In secondo luogo, l'analisi condotta dalla Grande camera sulla effettiva violazione della libertà di educazione sembra mettere in crisi la tesi di chi, dopo la prima pronuncia, aveva individuato nel generale dovere di neutralità degli spazi pubblici il nucleo fondamentale di un unico modello di laicità europeo. La sentenza in commento ha ribadito che per trovare accoglimento le pretese dei cittadini europei devono provare che gli Stati abbiano condotto una reale azione di indottrinamento, ossia abbiano perseguito quel fine di proselitismo che è incompatibile con i valori del pluralismo e della tolleranza protetti dalla Convenzione. Coerentemente con questa visione, la Corte ha precisato che il dovere di neutralità che le autorità scolastiche devono assicurare nell'esercizio delle loro funzioni non si traduce nel diritto ad un ambiente sterile, e che la presenza dei crocifissi nelle aule può invece coesistere con un sistema scolastico pluralista e tollerante, capace di riconoscere e valorizzare tutte le culture e le religioni presenti. Viene così risolto il principale equivoco della prima sentenza Lausti: la rimozione dei simboli religiosi dai luoghi pubblici non è il frutto di una opzione perfettamente neutrale, bensì la conseguenza di una certa visione del mondo che corrisponde ad uno dei moltissimi modelli in cui si declina (soprattutto in Europa) il principio di laicità. Il sistema della Convenzione, tuttavia, non chiede agli Stati di aderire a tale visione, né di abbracciare una iconografia per così dire *laique*, bensì di proteggere i propri cittadini dalle concrete discriminazioni. Come osservato dal giudice Power nella sua *concurring opinion*, infatti, «*neutrality requires a pluralist approach on the part of the State, not a secularist one*».

Infine la pronuncia della Grande camera opera una corretta distinzione tra le opinioni personali dei ricorrenti e i diritti loro garantiti dalla Convenzione. La presenza del crocifisso nelle aule può legittimamente essere percepita dai non credenti come

contrastante le proprie opinioni e dunque, in ultima analisi, con l'idea di laicità che essi propugnano. Tuttavia tali «*subjective perceptions*» non sono in grado, in sé, di dimostrare una reale lesione dei propri diritti, perché la tutela della libertà di coscienza e religione non può tradursi in una generica pretesa a non sentirsi offesi, ma deve proteggere i cittadini da «*premeditated acts of coercion*» (cfr. *Buscarini v. San Marino*). Ciò non significa che le opinioni dei ricorrenti non meritino considerazione, ma che non è compito dei giudici riconoscerne il valore; la pretesa che lo Stato italiano rinunci alle proprie tradizioni culturali in nome di una certa idea di laicità può infatti essere sostenuta nelle sedi culturali e politiche preposte a tale compito, ma non presso la Corte EDU che, come ricordato dal giudice Rozakis nella sua *concurring opinion*, «*is a court of law, not a legislative body*». Nei conflitti tra laicità ed identità, pertanto, il compito dei giudici dovrebbe limitarsi alla censura delle effettive violazioni di un diritto, distinguendo le pretese reali da quelle strumentali in cui i principi giuridici vengono pretestuosamente utilizzati per far valere, in sede giurisdizionale, le proprie pur legittime convinzioni: come ricordava il giudice americano Goldberg nella sentenza *Abington v. Schempp*, infatti, «*the measure of constitutional adjudication is the ability and willingness to distinguish between real threat and mere shadow*».

* Ricercatore di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Milano